

Disciplinare per la riproduzione ed all'utilizzo di immagini dei beni appartenenti al patrimonio archivistico, archeologico, artistico, storico, etnoantropologico, librario e fotografico del Comune di Siena.

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il presente disciplinare regola le modalità di richiesta, le condizioni e gli eventuali corrispettivi e canoni di concessione per la riproduzione e per il relativo utilizzo dei beni appartenenti al patrimonio archivistico, archeologico, artistico, storico, etnoantropologico, librario e fotografico del Comune di Siena ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e più in particolare ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e ss.mm.ii., della normativa in materia di diritti d'autore, oltreché delle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 2 - Condizioni generali

1. Le condizioni, le clausole generali e particolari, così come i principi e le modalità attuative del presente disciplinare si applicano alle richieste di riproduzione di qualsivoglia bene o parte di esso, appartenente al patrimonio archivistico, archeologico, artistico, storico, etnoantropologico, librario e fotografico del Comune di Siena.

2. Per quanto riguarda la Biblioteca Comunale degli Intronati e l'Archivio Storico del Comune di Siena, l'uso e la riproduzione dei beni in consegna è autonomamente disciplinato dall'Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati, costituita dal Comune di Siena ai sensi dell'art. 114, 2° comma del D.Lgs. 267/2000.

3. Per tutto ciò che non risulta specificamente dettagliato dal presente disciplinare, si richiama l'osservanza della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, normativa rispetto alla quale il presente disciplinare ha valore integrativo.

4. Il Comune di Siena è titolare di ogni diritto inerente l'uso e la riproduzione di qualsivoglia bene o parte di esso, appartenente al proprio patrimonio archivistico, archeologico, artistico, storico, etnoantropologico, librario e fotografico.

5. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni appartenenti al patrimonio del Comune di Siena, le disposizioni vigenti in materia di diritti d'autore e quelle di cui al comma successivo, l'uso e la riproduzione di tali beni può essere oggetto di concessione, così come previsto dall'art. 107, comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.

6. Il presente disciplinare tiene conto altresì dei diritti dei proprietari o aventi titolo rispetto ai beni custoditi in regime di deposito, comodato o prestito. In caso insistano diritti in capo a terzi, salvo diversi accordi formulati negli atti particolari dettaglianti il regime giuridico di permanenza del bene stesso, questi vengono informati al fine di ottenere specifica autorizzazione.

7. Il Comune di Siena non è responsabile per eventuali diritti che siano dovuti a terzi; è onere del richiedente ottenere le specifiche autorizzazioni.

Art. 3 - Modalità di richiesta di riproduzione

1. Ogni richiesta di riproduzione dei beni di cui all'art.1, sia essa formulata da soggetti pubblici o privati, è sottoposta alla Direzione comunale competente per materia, indicata sul sito web istituzionale dell'Amministrazione. Il richiedente è tenuto ad inoltrare apposita domanda mediante la compilazione del modulo di richiesta, del quale le disposizioni del presente disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. La Direzione rilascia autorizzazione o esprime diniego motivato entro 15 giorni dalla data di registrazione al protocollo della richiesta.

Art. 4 - Canoni di concessione ed esenzioni di carattere generale

1. La riproduzione di beni culturali è soggetta al pagamento dei canoni di concessione e dei corrispettivi, così come previsto dall'art. 108, commi 1 e 2 del d. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., fatte salve le esenzioni di carattere generale richiamate nei successivi commi.

2. Gli importi dei canoni di concessione e i corrispettivi di riproduzione e dei rimborsi spese forfettari sono determinati dalla Giunta Comunale e specificati nel tariffario allegato al presente disciplinare.

3. La determinazione dei canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni tiene conto dei criteri di cui all'art. 108 del D. Lgs. 42/2004.

4. Ai sensi del medesimo art. 108, commi 3 e 3bis del d. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale, motivi di studio e ricerca scientifica e per finalità di valorizzazione e/o promozione del patrimonio da parte di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro esplicitamente riconosciute dall'Amministrazione. Sono inoltre libere le riproduzioni di beni culturali esposti nei musei effettuate senza l'uso di flash, luci, stativi e altri supporti. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dalla Direzione competente.

5. È fatto salvo il diritto di cronaca, inteso come comunicazione al pubblico svolta nei limiti dello scopo informativo nei termini di cui all'art. 65, comma 2, legge 633/1941.

6. Sono inoltre libere le riprese effettuate da pubbliche amministrazioni operanti per fini di sicurezza, sanità e ordine pubblico e le riprese effettuate dall'esterno.

7. La determinazione dei canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni tiene conto dei criteri di cui all'art. 108 del D. Lgs. 42/2004.

Art. 5 - Esenzioni e riduzioni particolari; accordi commerciali

1. Sono esentate dal canone di concessione, in ogni caso, le richieste da parte dei seguenti soggetti:

- a) Contrade di Siena,
- b) Università aventi sede nel Comune di Siena,
- c) Fondazione Monte dei Paschi di Siena,
- d) Banca Monte dei Paschi di Siena,
- e) altri soggetti costituiti prima dell'Unità d'Italia con sede a Siena.

2. Il canone di concessione è ridotto della metà quando il richiedente è un'impresa, ente o istituzione con sede legale nel Comune di Siena.

3. la Direzione può infine disporre, sentito il Sindaco o l'Assessore di riferimento, in alternativa:

a) l'esenzione dal pagamento del canone di concessione in caso di realizzazione di prodotti editoriali, televisivi, cinematografici e/o telematici di grande diffusione che costituiscano veicolo promozionale e di valorizzazione per la città e, in particolare, per il patrimonio culturale comunale;

b) la stipulazione di accordi specifici di utilizzo e riproduzione dell'immagine quando lo scopo pubblicitario o di promozione aziendale di prodotti di notevole valore, anche potenziale, assuma particolare rilievo economico per l'Amministrazione stessa.

Art. 6 - Modalità di pagamento dei canoni e dei rimborsi

1. I canoni e le tariffe per la riproduzione delle immagini devono essere corrisposti in via anticipata dal richiedente rispetto all'esecuzione o alla duplicazione dello stesso materiale. Il diritto di utilizzazione del materiale non può essere esercitato dal richiedente finché lo stesso non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi dovuti.

2. Sono inoltre a carico del richiedente le eventuali spese di spedizione e di imballaggio e le commissioni bancarie e postali.
3. Le spese accessorie sostenute dal Comune per ricerca, segreteria, assistenza tecnica che si rendono indispensabili per esaudire la richiesta sono rimborsate dal richiedente sulla base dell'allegato tariffario, fatti salvi i casi di straordinaria rilevanza che possono essere oggetto di quantificazione specifica da parte della Direzione.
4. I rimborsi spese forfettari, i canoni ed i corrispettivi presenti nel tariffario allegato sono esposti al netto dell'IVA, che sarà applicata ai sensi di legge.
5. La Direzione non procederà ad alcun addebito al richiedente quando il conteggio totale delle somme dovute risulta inferiore ad € 10,00 (dieci euro) al netto dell'IVA.
6. Il richiedente eseguirà il pagamento mediante la piattaforma telematica messa a disposizione dal Comune di Siena o, in caso di impossibilità, tramite bonifico bancario, specificando la causale.
7. La Direzione evaderà l'ordine soltanto dopo il riscontro per via telematica dell'avvenuto pagamento dell'importo.

Art. 7 - Disciplina e modalità delle concessioni

1. La concessione è incedibile e intrasferibile e viene rilasciata in via non esclusiva, per un solo utilizzo concordato, previo accertamento dei requisiti prescritti, del pagamento dei canoni fissati dall'allegato tariffario, degli eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi, e della cauzione, ove richiesta.
2. È proibito qualsiasi uso diverso da quello autorizzato. Per ogni uso ulteriore e/o diverso, è necessaria una nuova autorizzazione scritta da parte della Direzione e il pagamento dei relativi canoni e corrispettivi.
3. Le immagini non potranno a nessun titolo, attraverso qualsiasi tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti o nel futuro resi disponibili, essere sfruttate e/o usate per scopo alcuno senza il preventivo assenso della Direzione.
4. Sia nel caso di riprese effettuate con mezzi propri, sia nel caso di operatore incaricato dalla Direzione, sia infine in caso di utilizzo di professionisti incaricati dal richiedente per la riproduzione, il fotografo e/o l'operatore, unitamente al richiedente/committente, rinunciano al *copyright* sull'immagine al momento dell'esecuzione della ripresa, rilasciando idonea dichiarazione di cessione a favore del Comune di Siena di tutti gli inerenti diritti di utilizzazione, come previsto dall'apposito modulo. È onere del richiedente consegnare all'ufficio competente copia dell'originale o del negativo, pena la revoca dell'autorizzazione.
5. La riproduzione di immagini originali già esistenti in possesso di terzi, per qualsiasi finalità, dovrà essere autorizzata e sarà soggetta a pagamento di canone secondo quanto stabilito nel presente disciplinare.
6. In caso di stampe fotografiche da negativo originale su lastra di rilevanza storica, a scopo conservativo, è dovuto all'ufficio competente un duplicato

su pellicola o in formato digitale (in relazione alle condizioni del supporto) del fototipo prescelto.

7. Ogni immagine riprodotta dovrà indicare, nelle forme previste dal caso, le specifiche dell'opera originale (autore, titolo, dimensione, tecniche e materiali, provenienza e data), il Museo di appartenenza, e dovrà riportare la dicitura "© Comune di Siena". Ogni riproduzione di materiale fotografico afferente alle fototeche storiche di pertinenza della Direzione dovrà riportare il numero d'inventario esatto dell'originale stampa fotografica e la dicitura specifica della fototeca. La specifica dicitura del fondo di provenienza dovrà essere precisata anche in caso di materiale fotografico in prestito, deposito o comodato d'uso.

8. In nessun caso le immagini riprodotte possono essere duplicate in qualsiasi forma o possono entrare a far parte di archivi digitali e non.

9. Salvo accordi speciali, entro un mese dalla realizzazione o dalla diffusione dovrà essere consegnata all'Amministrazione:

- una copia della pubblicazione o riproduzione;
- nel caso di articoli su periodici, l'estratto in formato digitale (.pdf);
- nel caso di pubblicazione sul web, il relativo link.

Art. 8 - Tipologia di riproduzione: immagini digitali, scansioni, fotocolor, stampe fotografiche

1. È possibile richiedere il noleggio di trasparenze (DIA/fotocolor) o l'acquisto di immagini fotografiche e scansioni ad alta risoluzione e fotocopie di testi a stampa e documenti nella disponibilità della Direzione con apposito modulo indirizzato alla Direzione comunale competente.

2. Le spese relative sono interamente a carico del richiedente sulla base del tariffario allegato.

3. In caso di noleggio, l'importo deve essere corrisposto anche in caso di mancato utilizzo.

4. Le trasparenze devono essere restituite nel termine massimo di tre mesi dalla data della consegna al richiedente.

5. In caso di perdita o deterioramento sarà dovuta la corresponsione del doppio della tariffa indicata nel tariffario, come anche in caso di ritardo nella restituzione.

6. Per il materiale fotografico in disponibilità dell'Amministrazione e relativo a beni non appartenenti alla stessa, ma concessi a titolo di deposito, prestito o altro, qualora non esistano specifici accordi con il titolare del bene, sono applicati i canoni previsti dal tariffario allegato.

7. Oltre a quanto previsto dall'art. 7, è vietato copiare, trasferire a qualsiasi titolo a terzi, diffondere on line i fotocolor e le immagini acquistate o ottenute in noleggio.

8. In osservanza della normativa vigente non potrà essere riprodotto con mezzi meccanici (fotocopie, fotografie o scansioni) più del 15% di ogni testo a stampa. In caso di riproduzione di opere rare e fuori catalogo non opera il limite del 15%.

Art. 9 - Tipologia di riproduzione: riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Sono oggetto di concessione le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive dei beni di cui al presente disciplinare. Qualora non siano già disponibili nei formati richiesti fototipi riproducenti opere, luoghi di esposizione e ambienti di pertinenza della Direzione, il richiedente può essere autorizzato, previo pagamento del corrispettivo, ad ottenere una nuova ripresa, rispondente alle sue esigenze.
2. La richiesta, formulata secondo le modalità specificate all'articolo 3, dovrà contenere un elenco esatto delle opere e dei luoghi interessati dalle riprese.
3. La realizzazione della nuova ripresa avviene a cura della Direzione attraverso fotografi e operatori accreditati dalla stessa Direzione.
4. E' comunque facoltà della Direzione far eseguire riprese fotografiche sia relativamente ai beni sia relativamente a luoghi di esposizione e ambienti di pertinenza della Direzione stessa a fotografi e operatori non accreditati presso l'Ente.
5. Di ogni nuova ripresa dovrà essere consegnata copia alla Direzione, entro 15 giorni dall'effettuazione della stessa. Come previsto dall'art. 7, comma 4 sia il fotografo/operatore, sia il richiedente rinunciano al *copyright* sulla ripresa, rilasciando su apposito modulo idonea dichiarazione di cessione a favore del Comune di Siena di tutti i diritti di utilizzazione.
6. Per le attività del presente articolo, restano interamente a carico del richiedente, come rimborso spese specifico, eventuali costi per la realizzazione e per l'assistenza/accompagnamento dovuti dal Comune a terzi.

Art. 10 - Diritti di diffusione: pubblicazione su supporto cartaceo

1. Per le riproduzioni destinate alla pubblicazione cartacea deve essere corrisposto il canone indicato in tariffario, fatto salvo la pubblicazione di immagini oggetto di accordi specifici con la Direzione o per finalità scientifiche condivise dalla Direzione. È facoltà della Direzione consentire la corresponsione del diritto con il rilascio di una o più copie della pubblicazione, per un valore almeno doppio del canone calcolato sulla base del tariffario, qualora i suoi contenuti rivestano particolare valore per la ricerca e per lo studio.
2. Il richiedente è obbligato a richiedere la preventiva autorizzazione per la corretta utilizzazione o impiego del materiale illustrativo, secondo le norme e procedure specificate all'interno del presente disciplinare.
3. Oltre quanto previsto dal comma 1, ai fini dei diritti di pubblicazione, non sono considerate tali le tesi ed ogni altro lavoro utile ai fini del conseguimento dei titoli di studio.
4. Il diritto si intende corrisposto solo ed esclusivamente per quanto indicato nell'apposito modulo di richiesta.

5. Per ogni uso ulteriore, legato a successiva edizione, o ristampa, è necessario richiedere nuovamente l'autorizzazione, previo pagamento dei relativi diritti.

Art. 11 - Diritti di diffusione: edizioni multimediali, siti internet, riprese video e trasmissioni TV

1. Per le riproduzioni destinate alla diffusione in edizioni multimediali, in siti internet e trasmissioni televisive deve essere corrisposto il diritto indicato nell'allegato tariffario per ogni tipologia.

2. L'utilizzatore è obbligato alla richiesta della preventiva autorizzazione per la corretta utilizzazione o impiego del materiale secondo le norme e procedure specificate all'interno del presente disciplinare, e all'indicazione del divieto dell'estrapolazione e del riutilizzo delle immagini contenute nei supporti.

3. Salvo il caso di riprese televisive, la Direzione può richiedere all'utilizzatore l'invio preventivo all'Amministrazione di una riproduzione o di un rendering dell'utilizzo delle riproduzioni (CD-ROM, DVD, pagina web, filmato).

4. Il diritto si intende corrisposto solo ed esclusivamente per quanto indicato nell'apposito modulo di richiesta.

5. L'uso del materiale fotografico su supporti elettronici (piattaforme di file transfer, CD-Rom, hard disk, internet, siti web ed ogni altro supporto per opere multimediali), è subordinato all'indicazione del copyright ("© Comune di Siena") e all'adozione di adeguate misure di sicurezza che assicurino la protezione del materiale e che non consentano lo scaricamento, la memorizzazione e la riproduzione dello stesso materiale.

Art. 12 - Vendita (non finalizzata alla pubblicazione)

1. Il prezzo di vendita al pubblico di materiale nella disponibilità dell'Amministrazione (fotocopie in bianco e nero o a colori, scansioni, stampe da immagini digitalizzate o altro) è indicato nel tariffario allegato e non dà diritto né include la facoltà di riproduzione se non esplicitamente concessa.

2. Sia l'utilizzo sia la pubblicazione del materiale dovranno essere espressamente autorizzati previo pagamento dei relativi canoni.

3. L'utilizzo del materiale acquistato dovrà sempre avvenire nel rispetto dei diritti di autori e terzi.

4. Sono in vendita, per uso strettamente personale e per motivi di studio, fotocopie, stampe da immagini digitalizzate, immagini in formato digitale, anche su supporto digitale fisico, i cui corrispettivi sono fissati nell'allegato tariffario.

Art. 13 - Divieti e casi particolari di riproducibilità

1. Salvo specifica autorizzazione, non sono consentite riproduzioni e riprese delle opere in corso di restauro.

2. La Direzione può motivatamente escludere dalla riproducibilità o da tecniche specifiche di riproduzione beni che, per caratteristiche intrinseche o per il particolare stato di conservazione, possono essere danneggiati.

3. Nel caso in cui le condizioni del bene non consentano la riproducibilità, la Direzione, previa autorizzazione della competente Soprintendenza, può riservarsi il rilascio della concessione qualora il richiedente si assuma le spese per riportare alla condizione di riproducibilità il bene stesso, secondo le vigenti normative in materia di conservazione e restauro.

4. Di norma le opere da riprodurre non devono essere rimosse dalla loro specifica collocazione, staccate da pareti, liberate da cornici e/o vetrine o tolte da piedistalli. Lo stesso vale per il materiale archivistico, qualora la riproduzione dello stesso sia lesiva per il condizionamento.

Art. 13 - Condizioni di reciprocità

1. La Direzione si riserva di applicare per i canoni ed i corrispettivi per i servizi a domanda condizioni di reciprocità ad altri enti pubblici e territoriali, musei e istituti culturali convenzionati. Il principio si attua con l'applicazione di diritti e canoni di uguale entità o con la richiesta di analoga controprestazione.

Art. 14 - Cauzione

1. Nei casi in cui dall'attività di concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali l'Amministrazione determina, di volta in volta, l'entità della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

2. La cauzione è dovuta indipendentemente dai casi di esenzione dal pagamento del canone.

3. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni non abbiano subito danni e le eventuali spese sostenute dalla Direzione siano state rimborsate.

Art. 15 - Esonero responsabilità

4. L'Amministrazione è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati, conseguenti o comunque derivanti dalle attività (di riproduzione e di eventuale diffusione e spaccio al pubblico degli esemplari riprodotti) poste in atto dai concessionari.

Art. 16 - Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria ex art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
che verrà applicata nel suo massimo edittale.

Allegato: TARIFFARIO

**Tariffe per la determinazione dei canoni e dei rimborsi spese
relativi alla riproduzione ed all'utilizzo delle immagini dei beni appartenenti
al patrimonio archivistico, archeologico, artistico, storico,
etnoantropologico, librario e fotografico del Comune di Siena.**

Importi da maggiorare di IVA ai sensi di legge

Canoni di riproduzione ed utilizzo delle immagini

Immagini

	Costo per b/n	Costo per colore
Edizione in una lingua / costo a immagine (intero o particolare) per pubblicazione - con tiratura inferiore o uguale ai 2.000 esemplari e - con prezzo di copertina inferiore o uguale a € 50,00	€. 30,00	€ 50,00
Edizione in una lingua / costo a immagine per pubblicazioni con - con tiratura superiore ai 2.000 esemplari e/o - con prezzo di copertina superiore a € 50,00	€. 150,00	€. 200,00
Utilizzo dell'immagine su sito, network o piattaforma web		
Edizione in due o più lingue	maggiorazione su tariffa del 50%	
Riedizioni o ristampe	sconto su tariffa del 25%	

Riprese cinematografiche o televisive

Corrispettivo fisso al giorno comprensivo di diritti di riproduzione per un'edizione cinematografica o per un passaggio in una sola rete televisiva o una presenza su piattaforma web	€. 2.500,00
Per due passaggi sulla stessa rete TV	maggiorazione su tariffa del 25%
Per più di due passaggi sulla stessa rete TV	maggiorazione su tariffa del 75%
Per passaggi su reti TV diverse o presenza su più piattaforme web	maggiorazione del 100% per ciascuna rete o piattaforma

Prodotti derivati su carta ed altri materiali

Pubblicazioni promozionali (cartolina / calendario / opuscolo / pieghevole / locandina / manifesto) con tiratura inferiore ai 500 esemplari	€. 250,00
Pubblicazioni promozionali (cartolina / calendario / opuscolo/pieghevole / locandina / manifesto) con tiratura superiore a 500 esemplari	€. 400,00

Rimborsi spese forfettari art. 6, comma 3 del disciplinare

Tipologia di riproduzione	Costo per b/n	Costo per colore
Fotocopia / Stampa / Scansione da file formato A4	€. 0,20	€. 0,50
Fotocopia / Stampa / Scansione da file formato A3	€. 0,30	€. 0,80
Immagine digitale da fototeche storiche (*.jpg o *.tiff min.300 dpi)	€. 10,00	€. 15,00
Riprese fotografiche digitali fatte eseguire dal Comune <i>ex novo</i>	€. 50,00	€. 70,00
Riprese fotografiche su trasparente (fotocolor, diacolor) fatte eseguire dal Comune <i>ex novo</i>	€. 100,00	€. 130,00
Maggiorazione per supporto fisico fornito dall'amministrazione (<i>pen drive, CD, DVD, ecc.</i>)	€. 10,00	
Stampa fotografica da negativo originale su lastra di rilevanza storica	€. 20,00	